



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/11/2011

=====

ADDI' 04/11/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMSNI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - CANGEMI - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 515

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 1992, n.44 "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore".



515 - 4 NOV. 2011 *Pc*

Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente: "Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 1992, n.44 "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore".

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 10 novembre 1992, n.44 "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore", ed in particolare l'art.3 "Comitato regionale degli utenti e dei consumatori";

CONSIDERATO CHE la L.R. 44/92 prevede, all'art.3, che le associazioni degli utenti e consumatori possano essere iscritte al CRUC se in possesso, tra gli altri, del seguente requisito: "la costituzione da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";

CONSIDERATO CHE la L.R. 44/92 è stata pubblicata sul B.U.R.L. del 30 novembre 1992, n. 32, e pertanto, la formulazione letterale consentirebbe l'iscrizione al Comitato alle sole associazioni costituite da almeno un anno da tale data;

TENUTO CONTO che la formulazione letterale dell'art.3 non corrisponde all'evidente ratio della legge di consentire la più ampia partecipazione delle associazioni dei consumatori al Comitato, limitandone invece eccessivamente l'accesso, e quindi la possibilità di beneficiare di finanziamenti pubblici per attuare efficacemente la tutela dei consumatori;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, superare la cristallizzazione determinatasi alla data di promulgazione della legge ristabilendo la par condicio all'accesso al comitato tra le associazioni dei consumatori, e consentendo così la migliore e più estesa partecipazione delle associazioni alle iniziative regionali e statali ai fini della piena tutela dei diritti del consumatore;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra specificato, adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di Legge Regionale concernente: "Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 1992, n.44 "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore";

TENUTO CONTO che la proposta di legge è stata formulata, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del r.r. 1/2002, dall'Area Affari giuridici e legislativi della Direzione Regionale Attività della Presidenza, in collaborazione con la Direzione Regionale competente in materia, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;

VISTA la relazione dell'Assessore proponente;



515 - 4 NOV. 2011 R

all'unanimità

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la proposta di Legge Regionale concernente: "Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 1992, n.44 "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore" composta di n. 1 articolo e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 515 *fr*  
DEL 4 NOV. 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 10  
novembre 1992, n. 44 “ Norme per la tutela dell’utente e del consumatore”




Art. 1

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 " Norme per la tutela dell'utente e del consumatore ")*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 44/1992, la locuzione: "costituite senza fini di lucro e da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" va interpretata nel senso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le associazioni indicate da detto comma devono essere costituite da almeno un anno prima della data di presentazione dell'istanza di adesione al comitato regionale degli utenti e dei consumatori."



*M. B.*  
*Deputato*



RELAZIONE

**Oggetto: Proposta di D.G.R. per adozione di una proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale per l'interpretazione autentica della legge regionale n. 44 del 1992**

La Proposta di D.G.R. in oggetto è volta all'adozione di una proposta di legge per l'interpretazione autentica della legge regionale n. 44 del 1992.

Tale proposta di legge, in particolare, è stata elaborata dall'Area Consulenza Giuridica e Assistenza agli Atti della Direzione Regionale Attività della Presidenza, ed è volta a fornire un'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lett. a della legge in oggetto, al fine di consentire l'iscrizione al Comitato Regionale Utenti e Consumatori a tutte le Associazioni dei consumatori, in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge regionale n. 44 del 1992, che siano costituite da almeno un anno al momento in cui presentano la richiesta di iscrizione, in conformità agli artt. 3 e 118 della Costituzione.

Questa modifica interpretativa si rende utile, perché il testo 44/92 potrebbe intendersi che sono ammesse al Cruc solo le associazioni esistenti prima del 1992. Ovviamente, non è così, perché tale disposizione riguardava l'istituzione primaria del Cruc, al quale, evidentemente, potevano aderire le associazioni costituite successivamente, con almeno un anno di anzianità.

Dopo il 1992, infatti, hanno presentato domanda di ammissione al Cruc altre associazioni, che sono state riconosciute con decreto presidenziale e hanno partecipato ai bandi per il finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni stesse.

L'Assessore

(On. Teodoro Buontempo)

